

**Il contratto di "apprendizzaggio"  
in carta bollata da centesimi 40,  
con data 8 febbraio 1852,  
firmato dal datore di lavoro,  
dall'apprendista e da don Bosco.**

Convenzione tra il Sig. Giuseppe Bertolino Mastro Minusiere, dimorante in Torino ed il giovane Giuseppe Odasso natio di Mondovi, con intervento del Rev.do Sacerdote Giovanni Bosco, e coll' assistenza e fideiussione del padre del detto giovane Vincenzo Odasso natio di Garessio, domiciliato in questa capitale.

Per la presente scrittura a doppio originale da potersi insinuare a semplice richiesta d'una delle parti fattasi nella Casa dell'Oratorio esistente in Torino sotto il titolo di San Francesco di Sales venne pattuito quanto infra:

1. Il Sig. Bertolino Giuseppe Mastro Mastro Minusiere esercente la professione in Torino, riceve nella qualità di apprendista nell'arte di falegname il giovane Giuseppe Odasso, natio di Mondovi, del vivente Vincenzo natio di Garessio e in questa capitale domiciliato, e si obbliga di insegnargli l'arte suddetta, per lo spazio d'anni due che si dichiarano aver avuto principio col primo del corrente anno e aver termine con tutto il milleottococinquantequattro; di dare al medesimo nel corso del suo apprendimento le necessarie istruzioni e le migliori regole onde ben imparare ad esercitare l'arte suddetta; di dargli relativamente alla sua condotta morale e civile quegli opportuni salutari



Convenzione tra il Sig. Giuseppe Bertolino Mastro Minusiere dimorante in Torino ed il giovane Giuseppe Odasso natio di Mondovi con intervento del Rev.do Sacerdote Giovanni Bosco e coll' assistenza e fideiussione del padre del detto giovane Vincenzo Odasso natio di Garessio, domiciliato in questa capitale.

Per la presente scrittura a doppio originale da potersi insinuare a semplice richiesta d'una delle parti fattasi nella Casa dell'Oratorio esistente in Torino sotto il titolo di San Francesco di Sales venne pattuito quanto infra:

1. Il Sig. Bertolino Giuseppe Mastro Minusiere esercente la professione in Torino riceve nella qualità di apprendista nell'arte di falegname il giovane Giuseppe Odasso natio di Mondovi del vivente Vincenzo natio di Garessio ed in questa capitale domiciliato e si obbliga d'insegnargli l'arte suddetta per lo spazio d'anni due che si dichiarano aver avuto principio col primo del corrente anno, ed aver termine con tutto il milleottococinquantequattro; di dare al medesimo nel corso del suo apprendimento, le necessarie istruzioni e le migliori regole onde ben imparare ed esercitare l'arte suddetta di Minusiere; di dargli relativamente alla sua condotta morale e civile quegli opportuni salutari

avvisi che darebbe un buon padre al proprio figlio; correggerlo amorevolmente in caso di qualche suo mancamento, sempre però con semplici parole di ammonizione e non mai con atto alcuno di maltrattamento; occupando inoltre continuamente in lavori propri dell'arte sua, e proporzionati alla di lui età e capacità, ed alle fisiche sue forze, ed escluso ogni qualunque altro servizio che fosse estraneo alla professione.

2. Dichiara formalmente e si obbliga l'anzidetto Mastro di lasciar liberi per intero tutti i giorni festivi dell'anno, onde l'apprendista possa attendere alle sacre funzioni, alla scuola domenicale, e ad ogni altro dovere che gli incombe come allievo dell'Oratorio anzidetto.

Qualora l'apprendista dovesse per ragioni di malattia od altro legittimo impedimento assentarsi dal suo dovere per uno spazio di tempo eccedente li giorni quindici, s'intenderà in tal caso dovuta al Mastro una buonificazione, alla quale soddisferà l'apprendista mediante l'attendenza al lavoro, terminati li due anni, dell'apprendimento, per altrettanti giorni a servizio dello stesso mastro, quanti si farà risultare essere stati quelli della detta di lui assenza.

3. Lo stesso Mastro si obbliga di corrispondere settimanalmente all'apprendista l'importare della sua mercede, stata convenuta in centesimi,

avvisi che darebbe un buon padre al proprio figlio; correggerlo amorevolmente in caso di qualche suo mancamento, sempre però con semplici parole di ammonizione e non mai con atto alcuno di maltrattamento; occuparlo inoltre continuamente in lavori propri dell'arte sua, e proporzionati alla di lui età e capacità, ed alle fisiche sue forze, ed escluso ogni qualunque altro servizio che fosse estraneo alla professione.

2.° Dichiara formalmente e si obbliga l'anzidetto Mastro di lasciar liberi per intero tutti i giorni festivi dell'anno, onde l'apprendista possa attendere alle sacre funzioni, alla scuola Domenicale, e ad ogni altro dovere che gli incombe come allievo dell'Oratorio anzidetto.

Qualora l'apprendista dovesse per ragione di malattia od altro legittimo impedimento assentarsi dal suo dovere per uno spazio di tempo eccedente li giorni quindici, s'intenderà in tal caso dovuta al Mastro una buonificazione, alla quale soddisferà l'apprendista mediante l'attendenza al lavoro, terminati li due anni dell'apprendimento, per altrettanti giorni a servizio dello stesso Mastro, quanti si farà risultare essere stati quelli della detta di lui assenza.

3.° Lo stesso Mastro si obbliga di corrispondere settimanalmente all'apprendista l'importare della sua mercede stata convenuta in centesimi

trenta al giorno per li primi sei mesi, ed in centesimi quaranta per il secondo semestre del corrente anno 1852 ed in centesimi sessanta a principiare dal primo gennaio milleottococinquantequattro, fino al terminare dell'apprendimento.

Si obbliga inoltre di segnare al fine di ciaschedun mese, in un apposito foglio che gli verrà presentato, e schiettamente dichiarare quale sia stata la condotta durante il mese tenuta dall'apprendista.

4. Il giovane Odasso promette e si obbliga di prestare, per tutto il tempo dell'apprendimento il suo servizio al detto Mastro Minusiere, con prontezza assiduità ed attenzione, di essere docile, rispettoso, ed obbediente al medesimo, comportandosi verso di lui come il dovere di buon apprendista richiede; e per cautela e, guarentigia di tale obbligazione presta per sicurtà il qui presente ed accettante suo padre Vincenzo Odasso il quale si obbliga al ristoro verso l'anzidetto mastro di ogni danno che per causa dell'apprendista venisse a soffrire, sempre che però tale danno potesse all'apprendista, giustamente venir imputato, fosse cioè per risultar proveniente da volontà spiegata e maliziosa, e non quale un semplice effetto di accidentalità, o per conseguenza d'imperizia nell'arte.

5. Avvenendo il caso in cui l'apprendista fosse per venire espulso in seguito a qualche suo mancamento, dalla Casa dell'Oratorio,

trenta al giorno per li primi sei mesi ed in centesimi quaranta per il secondo semestre del corrente anno 1852. ed in centesimi sessanta a principiare dal 1.° Gennajo milleottocento cinquantatre fino al terminare dell'apprendimento.  
Si obbliga inoltre di segnare al fine di ciaschedun mese, in un apposito foglio che gli verrà presentato, e schiettamente dichiarare quale sia stata la condotta durante il mese tenuta dall'apprendista.

4.° Il giovane Odasso promette e si obbliga di prestare, per tutto il tempo dell'apprendimento, il suo servizio al detto Mastro Minusiere, con prontezza, assiduità ed attenzione, di esser docile, rispettoso, ed obbediente al medesimo, comportandosi verso di lui come il dovere di buon apprendista richiede. E per cautela e guarentigia di tale obbligazione, presta per sicurtà il qui presente ed accettante suo padre Vincenzo Odasso il quale si obbliga al ristoro verso l'anzidetto Mastro di ogni danno che per causa dell'apprendista venisse a soffrire, semprechè però tale danno potesse all'apprendista giustamente venir imputato, fosse cioè per risultar proveniente da volontà spiegata e maliziosa, e non quale un semplice effetto di accidentalità, o per conseguenza d'imperizia nell'arte.

5.° Avvenendo il caso in cui l'apprendista fosse per venire espulso, in seguito a qualche suo mancamento, dalla Casa dell'Oratorio

di cui presentemente è allievo, cessando allora ogni suo rapporto col Direttore dell'Oratorio si intenderà conseguentemente anche cessata ogni influenza e relazione tra esso Sig. Direttore ed il Maestro Minusiere summentovato. Ma quando il commesso mancamento riguardasse soltanto l'oratorio e non rimettesse particolarmente il Mastro suddetto, s'intenderà ciò nonostante durativa ed obbligatoria nel resto la presente convenzione, fino al compimento dello stabilito termine di due anni, relativamente ad ogni altra condizione concernente esso Mastro, l'apprendista, ed il fideiussore.

6. Il Sig. Direttore dell'Oratorio summentovato promette di prestare la sua assistenza per la buona condotta dell'apprendista infinattantoché continuerà questi ad appartenere all'Oratorio, epperò accoglierà sempre con premura qualunque lagnanza che occorresse al Sig. Mastro di fare sui díportamenti del detto giovane.

Locché tutto promettono i contraenti, ciascheduno per la parte che personalmente lo concerne, di attendere ed osservare esattamente, sotto pena del risarcimento dei danni. Ed in fede si sono appiè della presente sottoscritti:

Torino, dalla Casa dell'Oratorio di San Francesco di Sales, addì 8 febbraio 1852.

Giuseppe Bertolino  
Odasso Giuseppe  
Odasso Vincenzo  
Sac. Bosco Giovanni

Di cui presentemente è allievo, cessando allora ogni suo rapporto col Direttore dell'Oratorio, si intenderà conseguentemente anche cessata ogni influenza e relazione tra esso Sig. Direttore ed il Maestro Minusiere summentovato. Ma quando il commesso mancamento riguardasse soltanto l'Oratorio e non riflettesse particolarmente il Mastro suddetto, s'intenderà ciò nonostante durativa ed obbligatoria nel resto la presente convenzione, fino al compimento dello stabilito termine dei due anni, relativamente ad ogni altra condizione concernente esso Mastro, l'apprendista ed il fideiussore.

6. Il Sig. Direttore dell'Oratorio summentovato promette di prestare la sua assistenza per la buona condotta dell'apprendista infinattantoché continuerà questi ad appartenere all'Oratorio, epperò accoglierà sempre con premura qualunque lagnanza che occorresse al Sig. Mastro di fare sui díportamenti del detto giovane.

Locché tutto promettono i contraenti, ciascheduno per la parte che personalmente lo concerne, di attendere ed osservare esattamente sotto pena del risarcimento dei danni. Ed in fede si sono appiè della presente sottoscritti.

Torino, dalla Casa dell'Oratorio di S. Francesco di Sales, addì 8 febbraio 1852.

Giuseppe Bertolino  
Odasso Giuseppe  
Odasso Vincenzo  
Sac. Bosco Giovanni